



RESP. PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E TRASPARENZA

Area:

DETERMINAZIONE *(con firma digitale)*

N. F00005 del 17/04/2024

Proposta n. 14039 del 17/04/2024

Oggetto:

Approvazione della Scheda Informativa sul whistleblowing.

Proponente:

Estensore	COLETTI MARIA CHIARA	_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile del procedimento	COLETTI MARIA CHIARA	_____ <i>firma elettronica</i> _____
Responsabile dell' Area		_____
Responsabile	M.C. COLETTI	_____ <i>firma digitale</i> _____

Firma di Concerto

OGGETTO: Approvazione della Scheda Informativa sul whistleblowing.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA

VISTO lo Statuto della Regione Lazio;

VISTA la Legge regionale 18 febbraio 2002, n. 6 e s.m.i. concernente: “Disciplina del sistema organizzativo della Giunta e del Consiglio e disposizioni relative alla dirigenza e al personale regionale”;

VISTO il Regolamento regionale 6 settembre 2002, n. 1 e s.m.i. “Regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi della Giunta regionale”;

VISTA la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. avente ad oggetto “Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell’illegalità nella pubblica amministrazione”;

VISTO il Piano Nazionale Anticorruzione (P.N.A), approvato con delibera 11 settembre 2013, n. 72 e i suoi successivi aggiornamenti;

VISTO il Decreto Legge 24 giugno 2014, n. 90 coordinato con la legge di conversione 11 agosto 2014, n. 114 recante “Misure urgenti per la semplificazione e la trasparenza amministrativa e per l’efficienza degli uffici giudiziari” ed, in particolare, l’art. 19, comma 15, il quale stabilisce che “Le funzioni del Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza del Consiglio dei Ministri in materia di trasparenza e prevenzione della corruzione di cui all’art. 1, commi 4, 5 e 8, della legge 6 novembre 2012 n. 190, e le funzioni di cui all’art. 48 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, sono trasferite all’Autorità nazionale anticorruzione”;

VISTA la Direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 ottobre 2019 riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione;

VISTO il Decreto Legislativo 10 marzo 2023, n. 24 recante “Attuazione della direttiva (UE) 2019/1937 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2019, riguardante la protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e recante disposizioni riguardanti la protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali”;

VISTO il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE;

VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 «*Codice in materia di protezione dei dati personali, recante disposizioni per l’adeguamento dell’ordinamento nazionale al regolamento (UE) n. 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio, del 27 aprile 2016, relativo alla protezione delle persone fisiche con riguardo al trattamento dei dati personali, nonché alla libera circolazione di tali dati e che abroga la direttiva 95/46/CE*», e successive modifiche;

VISTA la Delibera dell’Autorità Nazionale Anticorruzione n. 311 del 12 luglio 2023 concernente “*Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione*”

e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne”;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, recante: “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e relativi principi applicativi, come modificato dal decreto legislativo 10 agosto 2014, n. 126;

VISTA la legge regionale 12 agosto 2020, n. 11, recante: “Legge di contabilità regionale”;

VISTO il regolamento regionale 9 novembre 2017, n. 26, recante: “Regolamento regionale di contabilità” che, ai sensi dell’articolo 56, comma 2, della l.r. n. 11/2020, fino alla data di entrata in vigore del regolamento di contabilità di cui all’articolo 55 della citata l.r. n. 11/2020, continua ad applicarsi il r.r. n. 26/2017, in quanto compatibile con le disposizioni di cui alla medesima l.r. n. 11/2020;

VISTA la Legge Regionale del 29.12.2023 n. 23 recante “Legge di Stabilità Regionale 2024”;

VISTA la Legge Regionale del 29.12.2023 n. 24 recante “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023 n. 980 concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento”, ripartito in titoli, tipologie e categorie per le entrate e in missioni, programmi, titoli e macroaggregati per le spese”;

VISTA la deliberazione della Giunta regionale 28 dicembre 2023 n. 981, concernente: “Bilancio di previsione finanziario della Regione Lazio 2024-2026. Approvazione del “Bilancio finanziario gestionale”, ripartito in capitoli di entrata e di spesa e assegnazione delle risorse finanziarie ai dirigenti titolari dei centri di responsabilità amministrativa”;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale del 29 gennaio 2024, n. 45 concernente “Adozione del Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2024 - 2026 ai sensi dell’art. 6 del decreto-legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito, con modificazioni, dalla legge 6 agosto 2021, n. 113”;

VISTA la D.G.R. n. 10 dell’11.1.2024 con la quale la Dr.ssa Maria Chiara Coletti è stata nominata Direttore della struttura organizzativa autonoma di livello direzionale Anticorruzione – Audit FESR, FSE – controllo interno e, ai sensi del regolamento regionale n.9 del 23 ottobre 2023, è stata altresì individuata quale Responsabile della Prevenzione della corruzione e Trasparenza della Regione Lazio;

VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 18 gennaio 2024 con cui è stata approvata la procedura per la presentazione e la gestione delle segnalazioni di illeciti, stabilendo di adottare la piattaforma informatica fornita dalla Whistleblowing Solutions Impresa Sociale S.r.l. e demandando al RPCT la predisposizione degli atti consequenziali e necessari alla operatività della piattaforma;

VISTO l’accordo in merito al trattamento dei dati personali sottoscritto tra la Regione Lazio e Whistleblowing Solutions I.S. S.r.l.;

VISTE le Determinazioni n. F00001, n. F00002 e n. F00003 del 24/01/2024 con le quali sono stati individuati i soggetti incaricati del trattamento dei dati ai sensi dell’articolo 474, comma 5, del r.r. 6

settembre 2002, n. 1 e successive modificazioni e degli articoli 28, paragrafo 3, lett. b), 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento UE 2016/679 (RGPD);

VISTA la Determinazione n. F0004 del 24/01/2024 con la quale è stato designato il Responsabile del trattamento dei dati in relazione alle operazioni di trattamento Dati Personali poste in essere nell'ambito della fornitura del servizio di whistleblowing digitale e sono stati approvati i modelli di Informativa privacy, Registro dei trattamenti e Dpia;

CONSIDERATO che, al fine di sensibilizzare sull'argomento le persone legittimate a segnalare ed incentivare il ricorso all'istituto del whistleblowing, si ritiene opportuno procedere ad approvare una scheda informativa che, integrando le informazioni contenute nella procedura approvata con Deliberazione della Giunta Regionale n. 34 del 18 gennaio 2024, fornisca in maniera sintetica tutti gli elementi conoscitivi della nuova disciplina introdotta con il D.Lgs. n. 24/2023;

DETERMINA

di approvare la scheda informativa sul whistleblowing che costituisce parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale della Regione Lazio nell'apposita sezione "Amministrazione Trasparente" e sulla Intranet regionale.

Avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale innanzi al Tribunale Amministrativo del Lazio nel termine di 30 (trenta) giorni dalla sua pubblicazione.

IL RESPONSABILE DELLA PREVENZIONE
DELLA CORRUZIONE E DELLA TRASPARENZA
MARIA CHIARA COLETTI



SCHEDA INFORMATIVA SUL WHISTLEBLOWING

I. COS'È IL WHISTLEBLOWING E PERCHÉ SEGNALARE?

Il whistleblowing è una **misura di prevenzione della corruzione** a presidio e difesa della legalità e del buon andamento delle amministrazioni, strumentale anche all'esercizio del diritto alla libertà di espressione. Attraverso le segnalazioni, le divulgazioni pubbliche e le denunce si persegue l'obiettivo di far emergere e contrastare fatti illeciti di diversa natura. Segnalare è importante per tutelare l'interesse pubblico e l'integrità della P.A. e per valorizzare l'etica nell'Amministrazione, corroborarne l'autorevolezza e la credibilità, rafforzare il principio di imparzialità dell'azione amministrativa, nonché il principio di libera concorrenza. La segnalazione rappresenta infatti una forma di espressione di senso civico, in quanto il whistleblower aiuta a prevenire rischi e pregiudizi per l'Ente.

Riferimenti: D.lgs. n. 24/2023 (art. 2, comma 1); Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 concernente "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" (Parte prima – Ambito oggettivo); Procedura per la segnalazione di illeciti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvata con DGRL n. 34 del 18 gennaio 2024 (<https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2024-01/DGR-34-18012024.pdf>).

2. CHI PUÒ SEGNALARE?

Sono legittimate a segnalare le persone che operano nel contesto lavorativo della Giunta della Regione Lazio, nella misura in cui siano a conoscenza dei fatti in ragione della propria attività lavorativa, per cui non soltanto i **dipendenti**, ma anche i **consulenti e i liberi professionisti**, i **collaboratori**, i **tirocinanti** e i **volontari** della stessa, nonché i **lavoratori autonomi** (ivi compresi: a) i lavoratori indicati al capo I della L. n. 81/2017; b) i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 409 del Codice di procedura civile; c) i titolari di un rapporto di collaborazione di cui all'art. 2 del D.Lgs. n. 81/2015) che prestano la propria attività presso la Giunta regionale, i **lavoratori e i collaboratori di imprese** (fornitrici di beni o servizi o che realizzano opere in favore della Giunta regionale) inclusi i dipendenti e collaboratori a qualsiasi titolo di società *in house* ed enti strumentali, gli **azionisti** (da intendersi come le persone fisiche che detengono azioni in uno dei soggetti partecipati da Regione Lazio), le **persone con funzioni di amministrazione, direzione, controllo, vigilanza o rappresentanza** dell'Ente.

Riferimenti: D.lgs. n. 24/2023 (art. 3); Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 concernente "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" (Parte prima – Ambito soggettivo); Procedura per la segnalazione di illeciti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvata con DGRL n. 34 del 18 gennaio 2024 (<https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2024-01/DGR-34-18012024.pdf>).

3. COSA SI PUÒ SEGNALARE?

Comportamenti, atti od omissioni che ledono l'interesse pubblico o l'integrità dell'Amministrazione.

Oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia sono le **informazioni sulle violazioni** - commesse nell'ambito dell'organizzazione dell'Ente (compresi i fondati sospetti) - di:

- **normative nazionali:** illeciti civili, amministrativi, penali, contabili, condotte illecite rilevanti ai sensi del d.lgs. n. 231/2001, violazioni dei modelli di organizzazione e gestione previsti nel d.lgs. n. 231/2001;
- **normative dell'Unione europea:** illeciti che rientrano nell'ambito di applicazione degli atti dell'Unione europea relativi ai seguenti settori: appalti pubblici; servizi, prodotti e mercati finanziari e prevenzione del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo; sicurezza e conformità dei prodotti; sicurezza dei trasporti; tutela dell'ambiente; radioprotezione e sicurezza nucleare; sicurezza degli alimenti e dei mangimi e salute e benessere degli animali; salute pubblica; protezione dei consumatori; tutela della vita privata e protezione dei dati personali e sicurezza delle reti e dei sistemi informativi; atti od omissioni che ledono gli interessi finanziari dell'Unione; atti od omissioni riguardanti il mercato interno; atti o comportamenti che vanificano l'oggetto o la finalità delle disposizioni di cui agli atti dell'Unione.

Le informazioni sulle violazioni possono riguardare anche le violazioni non ancora commesse che il *whistleblower*, ragionevolmente, ritiene potrebbero esserlo sulla base di elementi concreti. Tali elementi possono essere anche irregolarità e anomalie (indici sintomatici) che il segnalante ritiene possano dar luogo ad una delle violazioni previste dal decreto. Possono essere oggetto di segnalazione, divulgazione pubblica o denuncia anche quegli elementi che riguardano condotte volte ad occultare le violazioni (occultamento o distruzione di prove circa la commissione della violazione). Non sono ricomprese tra le informazioni sulle violazioni segnalabili o denunciabili le notizie palesemente prive di fondamento, le informazioni che sono già totalmente di dominio pubblico, nonché le informazioni acquisite solo sulla base di indiscrezioni o vociferazioni scarsamente attendibili (cd. voci di corridoio).

Riferimenti: D.lgs. n. 24/2023 (art. 1, comma 2, lett. b); Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 concernente "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" (Parte prima – Ambito soggettivo); Procedura per la segnalazione di illeciti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvata con DGRL n. 34 del 18 gennaio 2024 (<https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2024-01/DGR-34-18012024.pdf>).

4. QUALI CANALI PER SEGNALARE?

Le segnalazioni devono essere trasmesse attraverso i canali appositamente predisposti:

- Canale interno
- Canale esterno
- Divulgazioni pubbliche
- Denuncia all'Autorità giudiziaria o contabile

La scelta del canale di segnalazione non è rimessa alla discrezione del *whistleblower* in quanto in via prioritaria è favorito l'utilizzo del **canale interno** e, solo al ricorrere di una delle condizioni di cui all'art. 6 del **Decreto Legislativo 10 marzo 2023 n. 24** (di seguito decreto), è possibile effettuare una segnalazione esterna.

4.1 Il canale interno della Giunta regionale del Lazio

A disposizione dei soggetti legittimati è prevista una **piattaforma** di whistleblowing digitale basata sul software GlobalLeaks che permette di ricevere segnalazioni di illeciti da parte dei potenziali segnalanti e di dialogare con gli stessi, anche in modo anonimo. Ad essa si accede dal sito Amministrazione Trasparente, sotto-sezione Dati ulteriori o dall'Intranet, argomento Anticorruzione e Trasparenza – Segnalazione illeciti cliccando sul seguente link: <https://regionelazio.whistleblowing.it/#/>

In alternativa alla modalità informatica (utilizzo della piattaforma online), la segnalazione può essere presentata anche in forma orale tramite **incontro diretto** con il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (di seguito RPCT), su espressa richiesta. In tal caso viene redatto verbale contenente le medesime informazioni che vengono acquisite tramite piattaforma informatica.

Il segnalante deve fornire tutti gli elementi utili affinché il RPCT possa procedere alle dovute ed appropriate verifiche ed accertamenti a riscontro della fondatezza dei fatti oggetto di segnalazione.

La gestione e la verifica sulla fondatezza delle circostanze rappresentate nella segnalazione sono infatti affidate al RPCT - unico soggetto che, all'interno dell'Amministrazione può ricevere le segnalazioni di whistleblowing, con le connesse garanzie di protezione del segnalante - che vi provvede nel rispetto dei principi di imparzialità e riservatezza effettuando ogni attività ritenuta opportuna, inclusa la richiesta al whistleblower di chiarimenti e/o elementi integrativi nonché, ove necessario, l'acquisizione di atti e documenti da altri uffici dell'Amministrazione, l'audizione personale di eventuali altri soggetti che possano riferire sui fatti segnalati, avendo sempre cura che non sia compromessa la tutela della riservatezza del segnalante e del segnalato.

4.2 Il canale esterno istituito da ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione)

Il canale per le segnalazioni esterne è gestito da ANAC. L'Autorità è competente per tutte le segnalazioni esterne, anche del settore privato. La piattaforma ANAC consente, in modo informatizzato, la compilazione, l'invio e la ricezione del modulo di segnalazione, la gestione dell'istruttoria e l'eventuale inoltramento ad altre Autorità competenti.

CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA TUTELA

È possibile segnalare all'Autorità solo laddove ricorra una delle seguenti condizioni:

- non è prevista, nell'ambito del contesto lavorativo, l'attivazione obbligatoria del canale di segnalazione interna ovvero questo, anche se obbligatorio, non è attivo o, anche se attivato, non è conforme a quanto previsto dall'articolo 4 del decreto;
- la persona segnalante ha già effettuato una segnalazione interna e la stessa non ha avuto seguito;
- la persona segnalante ha fondati motivi di ritenere che, se effettuasse una segnalazione interna, alla stessa non sarebbe dato efficace seguito ovvero che la stessa segnalazione possa determinare il rischio di ritorsione;
- la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse.

4.3 La divulgazione pubblica

Divulgare pubblicamente vuol dire rendere di pubblico dominio informazioni sulle violazioni tramite la stampa o mezzi elettronici o comunque tramite mezzi di diffusione in grado di raggiungere un numero elevato di persone.

CONDIZIONI PER ACCEDERE ALLA TUTELA

La persona segnalante che effettua una divulgazione pubblica beneficia della protezione prevista dal decreto se, al momento della divulgazione pubblica, ricorre una delle seguenti condizioni:

- a) la persona segnalante ha previamente effettuato una segnalazione interna ed esterna ovvero ha effettuato direttamente una segnalazione esterna e non è stato dato riscontro entro i termini stabiliti in merito alle misure previste o adottate per dare seguito alle segnalazioni;
- b) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la violazione possa costituire un pericolo imminente o palese per il pubblico interesse;
- c) la persona segnalante ha fondato motivo di ritenere che la segnalazione esterna possa comportare il rischio di ritorsioni o possa non avere efficace seguito in ragione delle specifiche circostanze del caso concreto, come quelle in cui possano essere occultate o distrutte prove oppure in cui vi sia fondato timore che chi ha ricevuto la segnalazione possa essere colluso con l'autore della violazione o coinvolto nella violazione stessa.

4.4 La denuncia all'autorità giudiziaria

Il decreto riconosce ai soggetti tutelati anche la possibilità di rivolgersi alle Autorità giudiziarie per inoltrare una denuncia di condotte illecite di cui siano venuti a conoscenza nel contesto lavorativo. Qualora il *whistleblower* rivesta la qualifica di pubblico ufficiale o di incaricato di pubblico servizio, anche laddove lo stesso abbia effettuato una segnalazione attraverso i canali interni o esterni previsti dal decreto, ciò non lo esonera dall'obbligo - in virtù di quanto previsto dal combinato disposto dell'art. 331 c.p.p. e degli artt. 361 e 362 c.p. - di denunciare alla competente Autorità giudiziaria i fatti penalmente rilevanti e le ipotesi di danno erariale.

L'ambito oggettivo degli artt. 361 e 362 c.p., disponendo l'obbligo di denunciare soltanto reati (procedibili d'ufficio), è più ristretto di quello delle segnalazioni effettuabili dal *whistleblower* che può segnalare anche illeciti di altra natura.

Laddove il dipendente pubblico denunci un reato all'Autorità giudiziaria ai sensi degli artt. 361 o 362 c.p. e poi venga discriminato per via della segnalazione, potrà beneficiare delle tutele previste dal decreto per le ritorsioni subite.

Riferimenti: D.lgs. n. 24/2023 (art. 2, comma 1, lett. d, e, f); Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 concernente "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne" (Parte prima – I canali e le modalità di presentazione delle segnalazioni); Procedura per la segnalazione di illeciti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvata con DGRL n. 34 del 18 gennaio 2024 (<https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2024-01/DGR-34-18012024.pdf>).

5. QUANDO SI PUÒ SEGNALARE?

- A. Quando il rapporto giuridico è in corso;
- B. Quando il rapporto giuridico non è ancora iniziato, se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite durante il processo di selezione o in altre fasi precontrattuali;
- C. Durante il periodo di prova;
- D. Successivamente allo scioglimento del rapporto giuridico se le informazioni sulle violazioni sono state acquisite prima dello scioglimento del rapporto stesso (pensionati).

Riferimenti: D.lgs. n. 24/2023; Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 concernente "Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell'Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle

segnalazioni esterne” (Parte prima – Ambito soggettivo); Procedura per la segnalazione di illeciti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvata con DGRL n. 34 del 18 gennaio 2024 (<https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2024-01/DGR-34-18012024.pdf>).

6. QUALI PROTEZIONI PER IL WHISTLEBLOWER?

Il sistema di protezione contemplato dal decreto si articola in:

- Misure di sostegno;
- Limitazioni della responsabilità;
- Protezione dalle ritorsioni;
- Tutela della riservatezza.

Le misure di protezione si applicano, oltre a chi segnala, denuncia o effettua divulgazioni pubbliche, anche:

- a) al facilitatore (persona fisica che assiste il segnalante nel processo di segnalazione, operante all'interno del medesimo contesto lavorativo e la cui assistenza deve essere mantenuta riservata);
- b) alle persone del medesimo contesto lavorativo del segnalante, di colui che ha sporto una denuncia o di colui che ha effettuato una divulgazione pubblica e che sono legate ad essi da uno stabile legame affettivo o di parentela entro il quarto grado;
- c) ai colleghi di lavoro della persona segnalante o della persona che ha sporto una denuncia o effettuato una divulgazione pubblica, che lavorano nel medesimo contesto lavorativo della stessa e che hanno con detta persona un rapporto abituale e corrente;
- d) agli enti di proprietà della persona segnalante o per i quali le stesse persone lavorano nonché agli enti che operano nel medesimo contesto lavorativo delle predette persone.

6.1 Misure di sostegno

Al fine di rafforzare l'efficacia delle tutele previste dal decreto, il legislatore ha fissato misure di sostegno al segnalante da parte di enti del Terzo settore inseriti in un apposito elenco pubblicato da ANAC.

L'elenco contiene gli enti che esercitano, secondo le previsioni dei rispettivi statuti, le attività di cui all'articolo 5, comma 1, lettere v) e w), del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 117, e che hanno stipulato convenzioni con ANAC.

Le misure di sostegno consistono in informazioni, assistenza e consulenze a titolo gratuito sulle modalità di segnalazione e sulla protezione dalle ritorsioni offerta dalle disposizioni normative nazionali e da quelle dell'Unione europea, sui diritti della persona coinvolta, nonché sulle modalità e condizioni di accesso al patrocinio a spese dello Stato.

Il nuovo decreto vieta poi, in generale, rinunce e transazioni - non sottoscritte in sede protetta - dei diritti e dei mezzi di tutela ivi previsti.

6.2 Limitazioni della responsabilità

Non è punibile chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni:

- coperte dall'obbligo di segreto
ovvero
- relative alla tutela del diritto d'autore
ovvero
- alla protezione dei dati personali
ovvero

- chi riveli o diffonda informazioni sulle violazioni che offendono la reputazione della persona coinvolta o denunciata.

La scriminante opera, non solo con riguardo alla rivelazione e diffusione di informazioni, ma anche rispetto a comportamenti, atti od omissioni compiuti da chi segnala, denuncia o divulga pubblicamente, purché collegati alla segnalazione, denuncia o divulgazione pubblica e necessari a rivelare la violazione.

Quando ricorrono le ipotesi di cui sopra, è esclusa altresì ogni ulteriore responsabilità, anche di natura civile o amministrativa.

Salvo che il fatto costituisca reato, è esclusa la responsabilità, anche di natura civile o amministrativa, per l'acquisizione delle informazioni sulle violazioni o per l'accesso alle stesse.

6.3 Protezione dalle ritorsioni

Per ritorsione si intende qualsiasi comportamento, atto od omissione, anche solo tentato o minacciato, posto in essere in ragione della segnalazione, della denuncia all'autorità giudiziaria o contabile o della divulgazione pubblica e che provoca o può provocare alla persona segnalante o alla persona che ha sporto la denuncia, in via diretta o indiretta, un danno ingiusto.

È vietata ogni forma di ritorsione anche solo tentata o minacciata.

All'art. 17, comma 4, del decreto è inserito un elenco esemplificativo e non esaustivo di tutto ciò che può rappresentare una ritorsione.

La gestione delle comunicazioni di ritorsioni compete all'ANAC.

Al fine di acquisire elementi istruttori indispensabili all'accertamento delle ritorsioni, l'ANAC può avvalersi, per quanto di rispettiva competenza, della collaborazione dell'Ispettorato della funzione pubblica e dell'Ispettorato nazionale del lavoro, ferma restando l'esclusiva competenza dell'ANAC in ordine alla valutazione degli elementi acquisiti e all'eventuale applicazione delle sanzioni amministrative di cui all'articolo 21 del decreto.

La dichiarazione di nullità degli atti ritorsivi spetta all'Autorità giudiziaria.

6.4 La tutela della riservatezza

La piattaforma regionale garantisce, attraverso strumenti di crittografia, la riservatezza dell'identità dei soggetti citati nella segnalazione.

I canali di segnalazione interni sono affidati al RPCT che si avvale di personale appositamente dedicato, formato e autorizzato a tale specifico trattamento. In particolare, il personale che gestisce le segnalazioni è autorizzato al trattamento dei dati personali da parte della Regione ed è destinatario di una specifica formazione in materia di privacy.

La piattaforma informatica e la linea telefonica consentono un accesso selettivo alle segnalazioni. Solo il RPCT può accedere ai dati del segnalante.

L'identità della persona segnalante e qualsiasi altra informazione da cui può evincersi, direttamente o indirettamente, tale identità non possono essere rivelate, senza il consenso espresso della stessa persona segnalante, a persone diverse dal RPCT, espressamente autorizzato a trattare tali dati ai sensi degli articoli 29 e 32, paragrafo 4, del Regolamento UE n. 2016/679 e dell'articolo 2-quaterdecies del Codice in materia di protezione dei dati personali di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196.

Il RPCT accede ai dati dell'identità del segnalante soltanto laddove sia strettamente necessario per la gestione della segnalazione dandone adeguata motivazione nell'esito nel provvedimento di definizione dell'istruttoria ovvero nel caso occorra chiedere chiarimenti o integrazioni al segnalante laddove sia necessario per poter contattare lo stesso.

Le segnalazioni e la relativa documentazione sono conservate, ai sensi del decreto, non oltre cinque anni a decorrere dalla data della comunicazione dell'esito finale della procedura di segnalazione, nel

rispetto degli obblighi di riservatezza di cui all'articolo 12 del medesimo decreto e del Regolamento UE n. 2016/679.

Quando, per ragioni istruttorie, altri uffici, ovvero gli stessi collaboratori del RPCT, all'interno dell'Amministrazione, debbano essere messi a conoscenza del contenuto della segnalazione, o della documentazione ad essa allegata, non deve essere rivelata l'identità del segnalante e degli altri soggetti coinvolti. Il RPCT provvede ad espungere i dati identificativi del segnalante e di ogni altro elemento che possa, anche indirettamente, consentire l'identificazione del segnalante e ove presente, del facilitatore, delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione.

Quando provvede alla trasmissione della segnalazione o delle risultanze istruttorie all'Autorità giudiziaria, alla Corte dei Conti o ad altro ente, il RPCT evidenzia che si tratta di una segnalazione pervenuta da un soggetto cui l'ordinamento riconosce la tutela rafforzata della riservatezza ai sensi del decreto.

Il RPCT, inoltre, comunica al *whistleblower* le Autorità esterne alle quali la segnalazione sia stata trasmessa. Detti soggetti trattano i dati nello svolgimento di propri compiti istituzionali e, dunque, in qualità di titolari del trattamento.

6.4.1 Sottrazione all'accesso

La segnalazione è sottratta all'accesso agli atti amministrativi previsto dagli artt. 22 e seguenti della legge 7 agosto 1990, n. 241 nonché all'accesso civico previsto dall'art. 5 del Decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

6.4.2 Divieto di rivelare l'identità del segnalante

L'identità del segnalante non può essere rivelata a persone diverse da quelle competenti a ricevere o a dare seguito alle segnalazioni.

Si precisa che il divieto di rivelare l'identità del *whistleblower* è da riferirsi non solo al nominativo del segnalante ma anche a tutti gli elementi della segnalazione, dai quali si possa ricavare, anche indirettamente, l'identificazione del segnalante.

La tutela dell'identità del segnalante è assicurata anche nel procedimento penale, contabile e disciplinare.

6.4.3 Le persone coinvolte e le persone menzionate nella segnalazione

È tutelata anche l'identità delle persone coinvolte e delle persone menzionate nella segnalazione: i soggetti del settore pubblico e del settore privato, l'ANAC, nonché le autorità amministrative cui l'ANAC trasmette le segnalazioni esterne di loro competenza, tutelano l'identità delle persone coinvolte (segnalate) e delle persone menzionate nella segnalazione fino alla conclusione dei procedimenti avviati in ragione della segnalazione, nel rispetto delle medesime garanzie previste in favore della persona segnalante.

L'ANAC nelle Linee guida adottate con Deliberazione n. 311/2023 evidenzia che fa eccezione a questo dovere di riservatezza delle persone coinvolte o menzionate nella segnalazione il caso in cui le segnalazioni siano oggetto di denuncia alle Autorità Giudiziarie e alla Corte dei Conti.

6.4.4 Procedimenti penale, contabili e disciplinari

Il legislatore, nel prevedere la tutela della riservatezza nei procedimenti giudiziari, fa riferimento solo all'identità del segnalante e non anche a quella della persona coinvolta o menzionata nella segnalazione.

Pertanto, nella trasmissione della segnalazione, alle Autorità giudiziarie e contabili il RPCT riporterà i dati dei soggetti coinvolti o menzionati nella segnalazione.

6.5 PERDITA DELLE TUTELE

Quando è accertata, anche con sentenza di primo grado, la responsabilità penale della persona segnalante per i reati di diffamazione o di calunnia o comunque per i medesimi reati commessi con la denuncia all'autorità giudiziaria o contabile ovvero la sua responsabilità civile, per lo stesso titolo, nei casi di dolo o colpa grave, le tutele non sono garantite e alla persona segnalante o denunciante è irrogata una sanzione disciplinare.

Riferimenti: D.lgs. n. 24/2023 (artt. 12, 17, 18, 19, 20); Delibera ANAC n. 311 del 12 luglio 2023 concernente “Linee guida in materia di protezione delle persone che segnalano violazioni del diritto dell’Unione e protezione delle persone che segnalano violazioni delle disposizioni normative nazionali – procedure per la presentazione e gestione delle segnalazioni esterne” (Parte prima – Ambito oggettivo); Procedura per la segnalazione di illeciti al Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza, approvata con DGRL n. 34 del 18 gennaio 2024 (<https://www.regione.lazio.it/sites/default/files/2024-01/DGR-34-18012024.pdf>).

Copia